

Associazione svizzera dei servizi per l'assistenza e la cura a domicilio

Regolamento sulla quota di adesione e il contributo alle spese

per le convenzioni valide per tutta la Svizzera tra l'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio e santésuisse rispettivamente Tarifsuisse così come ulteriori assicuratori

1. Basi e campo di applicazione

¹ L'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio emana il presente Regolamento.

² Il Regolamento è applicabile alle convenzioni sottoscritte dall'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio unitamente a santésuisse che contengono una clausola contrattuale in virtù della quale l'ammontare delle quote è disciplinato in un regolamento.

³ Il Regolamento non è applicabile alle convenzioni che non rimandano al regolamento concernente la quota di adesione e il contributo alle spese.

2. Quota di adesione e contributo annuale alle spese per le convenzioni valide per tutta la Svizzera

¹ L'adesione alle convenzioni valide per tutta la Svizzera è gratuita per i soci attivi di un'Associazione cantonale Spitex. Vengono meno sia la quota di adesione unica che il contributo annuale alle spese.

² La quota di adesione unica per l'adesione a una convenzione valida per tutta la Svizzera ammonta a CHF 2000.-. Il contributo annuale per le spese ricorrenti ammonta a CHF 500. Per il primo anno sono dovute sia la quota di adesione che il contributo per le spese. Il contributo per le spese non viene riscosso pro rata temporis.

³ L'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio fattura la quota di adesione e il contributo annuale per le spese ricorrenti a tutti i non soci o ai soci passivi dell'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio e dell'ASPS che aderiscono ad una convenzione valida per tutta la Svizzera..

⁴ La quota di adesione va versata entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di adesione scritta (all'ASPS o all'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio), rispettivamente al più tardi entro il 31 dicembre prima dell'inizio dell'anno civile. Il contratto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione del pagamento della tassa d'adesione.

⁵ In caso di recesso dalla convenzione decade il contributo alle spese già versato.

3. Disposizioni finali

¹ Il Comitato centrale dell'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio decide in modo definitivo, previa intesa con il Comitato centrale dell'ASPS, circa le liti concernenti l'ammontare e la fissazione della quota di adesione e del contributo annuale alle spese.

² Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione il 1° gennaio 2011.

³ La quota di adesione e il contributo annuale per le spese ricorrenti verranno esaminati, ed eventualmente adeguati, in giugno del 2012 sulla base del calcolo dei costi analitici dell'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio.

⁴ Il Regolamento è pubblicato su www.spitex.ch.

Approvato dal Comitato centrale il 13 maggio 2011 / 22. 2.2012